



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale Detenuti e Trattamento
Ufficio II – Trattamento e Lavoro Penitenziario

CIRCOLARE N. 3681/6131



m_dg.GDAP.20/11/2018.0362323.U

Ai Signori Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria
LORO SEDI

Ai Signori Direttori degli
Istituti penitenziari
LORO SEDI

e, p.c.

Ai Signori Magistrati di Sorveglianza
LORO SEDI

Alla Direzione Generale
della Formazione
SEDE

Alla Direzione Generale del
Personale e delle Risorse
SEDE

OGGETTO: Riforma dell'Ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario in attuazione della delega di cui all'art.1 commi 82, 83, 85, lettere G), H) ed R) della legge 23 giugno 2017, n.103.

Il 26 ottobre 2018, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.250 è stato pubblicato il decreto legislativo di cui all'oggetto, che apporta modifiche all'Ordinamento Penitenziario in tema di trattamento e lavoro.

Al riguardo, in ordine alle nuove norme sul lavoro penitenziario, al fine di una univoca e corretta applicazione, si forniscono le opportune indicazioni.





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale Detenuti e Trattamento

Ufficio II - Trattamento e Lavoro Penitenziario

ARTICOLO 20

Nell'ambito del nuovo art.20, viene modificata la composizione della commissione deputata a formare le graduatorie per l'assegnazione al lavoro dei detenuti, prevedendo ora la presenza, oltre che del Direttore o di altro dirigente penitenziario delegato, dei responsabili dell'area sicurezza e dell'area giuridico-pedagogica, di un funzionario dell'Ufficio per l'esecuzione penale esterna, del dirigente sanitario, del direttore del centro per l'impiego, o di suo delegato, e di due rappresentanti sindacali.

La commissione, oltre a formare gli elenchi per l'assegnazione al lavoro dei detenuti, secondo i principi indicati nel testo, stabilisce i criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria.

Si invitano, pertanto, le Direzioni degli istituti a costituire le commissioni secondo le indicazioni contenute nella nuova normativa e, al fine di offrire possibilità occupazionali al maggior numero di detenuti, laddove le attività non richiedano particolari abilità professionali, ad adottare il criterio della rotazione sul posto di lavoro, secondo le esigenze di ogni istituto.

Si coglie l'occasione per rappresentare che su richiesta di parere dell'Ufficio Legislativo, a seguito di sollecitazioni del Ministero del Lavoro e dell'INPS, questo Dipartimento si è espresso nel senso che la cosiddetta **indennità di disoccupazione non è dovuta in favore dei detenuti impiegati in turni di rotazione, infatti il periodo di inattività non può essere equiparato al licenziamento, in linea con quanto espresso dalla Sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n.18505 del 3 maggio 2006.**

L'art. 20 nella nuova formulazione, inoltre, prevede la facoltà del Direttore dell'istituto di derogare, per specifiche ragioni di sicurezza, ai criteri di assegnazione al lavoro.

Si ritiene opportuno prestare particolare attenzione al comma 8, terzo periodo, della nuova formulazione dell'art. 20.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale Detenuti e Trattamento

Ufficio II - Trattamento e Lavoro Penitenziario

Nella stipula di convenzioni, con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali, finalizzate all'inserimento lavorativo di detenuti, gli organi centrali e territoriali dell'Amministrazione dovranno dare adeguata pubblicità alle proposte di convenzione attraverso pubblicazione sul sito del Ministero della Giustizia.

Inoltre, il comma 12 prevede la possibilità che detenuti ed internati possano, in alternativa alla normale attività lavorativa, essere ammessi ad esercitare attività di produzione di beni destinati all'autoconsumo.

Tale attività sarà disciplinata da apposito decreto interministeriale.

ARTICOLO 20-ter

La disciplina e le modalità di esecuzione dei "lavori di pubblica utilità" sono stati inseriti nel nuovo art.20 ter, che consente ora lo svolgimento delle attività anche all'interno degli istituti penitenziari, purché non abbiano ad oggetto la gestione o l'esecuzione dei servizi d'istituto.

Le Direzioni degli istituti vorranno pertanto prendere i necessari contatti con i soggetti elencati nell'articolo stesso, interessati alla realizzazione di progetti di pubblica utilità a favore della collettività con il coinvolgimento, su base volontaria, dei detenuti, anche per attività da svolgersi all'interno degli istituti.

ARTICOLO 22

Nella nuova formulazione non è presente la commissione per la determinazione delle remunerazioni dei detenuti lavoratori alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, prevista dal precedente ordinamento. Sarà cura, pertanto, di questo Dipartimento prendere formali contatti con il Ministero del Lavoro al fine di essere a conoscenza di ogni rinnovo contrattuale. Successivamente ne saranno informate le



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale Detenuti e Trattamento

Ufficio II – Trattamento e Lavoro Penitenziario

Direzioni e verranno impartite le necessarie disposizioni per l'aggiornamento della procedura informatizzata di gestione delle remunerazioni dei detenuti (SICO).

La remunerazione è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai 2/3 del trattamento economico previsto dai CCNL.

ARTICOLO 25-bis

E' stata modificata la composizione delle commissioni previste dall'art.25/bis (Commissioni regionali per il lavoro penitenziario). Sono stati inseriti il dirigente del centro per la giustizia minorile e il direttore dell'ufficio interdittoriale dell'esecuzione penale esterna. E' stato sostituito, inoltre, il funzionario dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione con un rappresentante di ANPAL.

I Sigg.ri Provveditori vorranno pertanto procedere alla costituzione delle nuove Commissioni e promuovere in tempi brevi la prima riunione, dando comunicazione alla Direzione Generale Detenuti e Trattamento degli esiti e delle iniziative adottate.

ARTICOLO 25-ter

E' inserito il nuovo art.25/ter, che impegna l'Amministrazione penitenziaria a rendere disponibile un servizio di assistenza in favore dei detenuti per l'espletamento di pratiche inerenti prestazioni assistenziali, previdenziali e l'erogazione di servizi e misure di politiche attive del lavoro.

Le Direzioni vorranno, quindi, provvedere ad attivare il servizio anche con convenzioni con Enti pubblici o privati, senza oneri a carico dell'Amministrazione.

Si prega di assicurare l'esatto adempimento.

19 NOV. 2018
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Francesco Baschetti